

CODACONS**UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73 – 00195 ROMA Tel +39 06 3724971 Fax +39 06 3701709**

ROMA viale G. Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e.mail codacons.info@tiscali.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e.mail: codacons.milano@libero.itwww.codacons.it

III.mo Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. L'AQUILA | 35. LA SPEZIA | 71. CATANIA |
| 2. CHIETI | 36. SAVONA | 72. ENNA |
| 3. PESCARA | 37. MILANO | 73. MESSINA |
| 4. TERAMO | 38. BERGAMO | 74. REGUSA |
| 5. POTENZA | 39. BRESCIA | 75. SIRACUSA |
| 6. MATERA | 40. COMO | 76. TRAPANI |
| 7. CATANZARO | 41. CREMONA | 77. AREZZO |
| 8. COSENZA | 42. LECCO | 78. GROSSETO |
| 9. CROTONE | 43. LODI | 79. LIVORNO |
| 10. REGGIO
CALABRIA | 44. MANTOVA | 80. LUCCA |
| 11. VIBO VALENTIA | 45. PAVIA | 81. MASSA |
| 12. NAPOLI | 46. SONDRIO | 82. PISA |
| 13. AVELLINO | 47. ANCONA | 83. PISTOIA |
| 14. BENEVENTO | 48. ASCOLI PICENO | 84. PRATO |
| 15. SANTA MARIA
CAPUA VETERE | 49. MACERATA | 85. BOLZANO |
| 16. SALERNO | 50. PESARO | 86. VENEZIA |
| 17. BOLOGNA | 51. URBINO | 87. VERONA |
| 18. FERRARA | 52. CAMPOBASSO | 88. BELLUNO |
| 19. FORLI' | 53. ISERNIA | 89. VICENZA |
| 20. MODENA | 54. TORINO | 90. PADOVA |
| 21. PARMA | 55. ALESSANDRIA | 91. ROVIGO |
| 22. PIACENZA | 56. BIELLA | 92. TREVISO |
| 23. RAVENNA | 57. ASTI | 93. PERUGIA |
| 24. REGGIO EMILIA | 58. CUNEO | 94. AOSTA |
| 25. RIMINI | 59. NOVARA | 95. TRENTO |
| 26. TRIESTE | 60. VERCELLI | 96. SIENA |
| 27. GORIZIA | 61. BARI | 97. TERNI |
| 28. PORDENONE | 62. BRINDISI | 98. SASSARI |
| 29. UDINE | 63. FOGGIA | 99. IMPERIA |
| 30. ROMA | 64. LECCE | 100. ORISTANO |
| 31. FROSINONE | 65. TARANTO | 101. GENOVA |
| 32. LATINA | 66. CAGLIARI | 102. FIRENZE |
| 33. RIETI | 67. NUORO | 103. VARESE |
| 34. VITERBO | 68. PALERMO | 104. VERBANIA |
| | 69. AGRIGENTO | |
| | 70. CALTANISSETTA | |

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73

00195 ROMA Tel +39 06 3728667 Fax +39 06 99695923

e.mail: ulncod@tiscali.it

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e-mail: codacons.info@tiscalinet.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e-mail: codacons.lombardia@tiscalinet.it

www.codacons.it

N. PROT. 7/D/2008
(citare nella risposta)

SI TRASMETTE RACCOMANDATA A MEZZO FAX
ALLE PROCURE INDICATE IN EPIGRAFE

DENUNCIA ESPOSTO

Il CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori, con sede in Roma, viale G. Mazzini n. 73, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Avv. Giuseppe Ursini espone quanto segue

PREMESSO

- che l'esponente è un'Associazione di volontariato e senza scopo di lucro, riconosciuta ai sensi della legge 266/91;
- che è un'Associazione italiana di consumatori e che da oltre trenta anni, per statuto, persegue la tutela "con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi dei consumatori ed utenti ... nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi" (Statuto CODACONS, art. 3, comma 1);
- che il CODACONS, inoltre, è iscritto nell'elenco delle associazioni di consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), e, come tale, componente del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) che, attualmente, svolge il proprio mandato in base al DPCM del 12 maggio 2006, così come modificato dal DPCM 28 luglio 2006;
- che l'art. 2 del citato Codice riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni;
- che l'art. 2. del D. Lgs. 196/03, Codice privacy, afferma che "Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", **garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.**

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73

00195 ROMA Tel +39 06 3728667 Fax +39 06 99695923

e-mail: ulncod@tiscali.it

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e-mail: codacons.info@tiscalinet.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e-mail: codacons.lombardia@tiscalinet.it

www.codacons.it

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento" (enfasi aggiunta);

- che **il diritto alla privacy**, dunque, così come i diritti elencati, in modo non esaustivo nel Codice del consumo, **costituisce un diritto fondamentale di tutti i consumatori ed utenti**;

- che **l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all'anno di imposta 2005, ha disposto la pubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito internet <http://www.agenziaentrate.gov.it>;**

- che tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, **sono liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file**;

- che in data 30 aprile 2008 gli organi di stampa rendevano noto il provvedimento adottato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione a tale pubblicazione e che di seguito si trascrive (30 aprile 2008 Bollettino del n. 94/aprile 2008, doc. web n. 1510761):

"Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate - 30 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO l'art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti;

VISTO che il predetto art. 69, comma 6, prevede, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, sia presso i comuni interessati;

RILEVATO che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all'anno di imposta 2005, ha disposto una diversa modalità di pubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito internet <http://www.agenziaentrate.gov.it>;

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73
00195 ROMA Tel +39 06 3728667 Fax +39 06 99695923

e-mail: ulncod@tiscali.it

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e-mail: codacons.info@tiscalinet.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e-mail: codacons.lombardia@tiscalinet.it

www.codacons.it

RILEVATO altresì che tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file;

CONSIDERATO che il citato art. 69, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando "una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti" "operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali" (v. Provv. 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, Provv. 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728, nonché Provv. 18 ottobre 2007, doc. web. n. 1454901);

RILEVATO che, "come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività" (v., in particolare, Provv. del 2 luglio 2003, cit.);

CONSIDERATO tuttavia che il legislatore ha demandato all'Amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti e che il regime di pubblicità è invece direttamente prescritto per legge (art. 69, comma 6, cit.);

RILEVATO che, all'esito di una preliminare verifica effettuata da questa Autorità, la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web <http://www.agenziaentrate.gov.it> risulta allo stato non conforme alla normativa di settore;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a) e d) del Codice, può, anche d'ufficio, disporre il blocco e adottare altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e di invitare in via d'urgenza l'Agenzia a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web <http://www.agenziaentrate.gov.it>, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità;

RISERVATA la formulazione in altra sede di un invito ai mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall'Agenzia con le predette modalità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73
00195 ROMA Tel +39 06 3728667 Fax +39 06 99695923

e.mail: ulncod@tiscali.it

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e-mail: codacons.info@tiscalinet.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e-mail: codacons.lombardia@tiscalinet.it

www.codacons.it

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, chiede ulteriori chiarimenti e invita l'Agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti tramite il sito web <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

Roma, 30 aprile 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

- che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008 con il quale è stata disposta la pubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito internet <http://www.agenziaentrate.gov.it> - tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono stati liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file, tanto che alcuni quotidiani ne hanno data ampia diffusione (si cfr. Italia Oggi e Metro) – oltre a rappresentare una grave violazione del Codice della privacy può cagionare un altrettanto grave pregiudizio a tutti i contribuenti.

Va osservato che l'art. 18. del citato Codice stabilisce che *“Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.*

*Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. **Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25¹ in tema di comunicazione e diffusione”***

¹ L'Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73

00195 ROMA Tel +39 06 3728667 Fax +39 06 99695923

e.mail: ulncod@tiscali.it

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e-mail: codacons.info@tiscalinet.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e-mail: codacons.lombardia@tiscalinet.it

www.codacons.it

L'art. 19, poi, afferma al 3° comma che **“la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.”** (enfasi aggiunta).

Ebbene, il provvedimento adottato dall'Autorità Garante e sopra richiamato evidenzia, appunto, la carenza di tutti questi presupposti, con ogni conseguenza in ambito civile e, soprattutto, penale.

- IL REGIME DI CONOSCIBILITÀ DEI REDDITI DEI CONTRIBUENTI

Il Garante privacy in più di un'occasione (v. Provv. 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, Provv. 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728, nonché Provv. 18 ottobre 2007, doc. web. n. 1454901) ha chiarito che l'art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 disciplina la pubblicità degli elenchi dei contribuenti e, in particolare, demanda all'Amministrazione finanziaria la pubblicazione di alcuni elenchi di contribuenti, depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati.

Tale disposizione costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Codice privacy, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti. Infatti, l'art. 69 del d.P.R. n. 600/1973, ancorché parzialmente modificato dalla legge n. 431/1991, reca "una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti" "operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali"

Più precisamente, negli elenchi di cui al comma 4 del citato art. 69 è previsto che siano indicati i nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Con apposito decreto del Ministro delle finanze (ora, provvedimento dell'Agenzia delle entrate), sono stabiliti annualmente i termini e le modalità per la formazione di tali elenchi.

Nei più recenti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate attuativi dell'art. 69 (provvedimento del 29 settembre del 2004, relativo agli anni d'imposta 2001 e 2002, provvedimento del 29 luglio 2005, relativo all'anno di imposta 2003, e, da ultimo, provvedimento 20 settembre 2006, relativo all'anno di imposta 2004), l'Agenzia ha deciso di inserire negli elenchi i nominativi dei contribuenti con la sola indicazione della categoria prevalente di reddito e l'attività eventualmente esercitata, **SENZA RIPORTARE ANCHE I REDDITI DICHIARATI.**

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73

00195 ROMA Tel +39 06 3728667 Fax +39 06 99695923

e-mail: ulncod@tiscali.it

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e-mail: codacons.info@tiscalinet.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e-mail: codacons.lombardia@tiscalinet.it

www.codacons.it

Tali disposizioni, però, vanno necessariamente lette in combinato disposto con quanto prevede la legge 241/90 in tema di diritto di trasparenza e diritto di accesso.

L'art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso), comma 6, lette. d) afferma espressamente il principio di esclusione del diritto di accesso quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

L'art. 24, letto ed interpretato anche alla luce del D.P.R. 184/2006, dunque, esclude tale diritto di accesso "conoscitivo"² se non ai fini di tutela dei propri diritti.

La dottrina e la giurisprudenza ribadiscono che **il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso³.**

La mera curiosità di sapere quanto abbiano dichiarato al fisco i contribuenti, dunque, non può essere considerata meritevole di tutela da parte del nostro ordinamento giuridico né può giustificare la compressione di diritti fondamentali come quello alla privacy.

² Si confrontino al riguardo gli articoli pubblicati sulla rivista telematica delle Agenzie delle Entrate Fisco Oggi a cura di Michela Casarsa il 26, 27 settembre 2006 e 3 ottobre 2006

http://fo.src.cnr.it/reader/?Mlval=cw_usr_view_sommarioN&giornale=21597

³ "...l'interesse giuridicamente tutelato deve essere caratterizzato dal requisito dell'attualità mentre il requisito della concretezza, già presente nell'articolo 2 del Dpr n. 352/1992, è stato definito dalla giurisprudenza sulla base della serietà e meritevolezza della domanda che non deve essere né emulativa né riconducibile a mera curiosità.

Ulteriore qualificazione dell'interesse è poi data dal fatto che esso deve essere diretto; sul punto, si segnalano le pronunce giurisprudenziali interpretative del requisito della personalità ex Dpr n. 352/1992, secondo cui l'interesse deve essere ricollegabile all'istante da uno specifico nesso rispetto ai documenti richiesti, ovvero consista in una posizione legittimante che valga a differenziarlo dalla generalità dei consociati e da coloro che possano dirsi interessati all'attività del soggetto pubblico.

L'interesse personale, inoltre, deve trovare posto entro l'ambito dei valori riconosciuti dall'ordinamento e deve essere giuridicamente protetto, ma soprattutto deve essere concreto, non caratterizzato da un eccessivo grado di astrazione e sempre collegato a situazioni giuridicamente rilevanti...." (Dalla L. n. 241/1990 al Dpr 184/2006 - La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi in ambito tributario (1), di Michela Casarsa, da FiscoOggi, notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate del 26/09/2006

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73

00195 ROMA Tel +39 06 3728667 Fax +39 06 99695923

e-mail: ulncod@tiscali.it

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e-mail: codacons.info@tiscalinet.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e-mail: codacons.lombardia@tiscalinet.itwww.codacons.it

E' palese la differenza tra trasparenza, pubblicità, comunicazione e diffusione dei dati personali.

L'accessibilità in modo indiscriminato ai dati personali dei contribuenti non può essere considerata conforme ai principi del Codice privacy.

Tali dati, infine, oltre ad essere determinati anche in relazione al trattamento di dati sensibili (è noto che nel dato sulle spese defalcate dall'imponibile sono comprese anche le spese per cure sanitarie, ricoveri ospedalieri, medicine per curare gravi patologie come aids o tumori) potrebbero rappresentare in modo parziale e non corretto la persona del contribuente. Una persona, infatti, potrebbe aver "denunciato poco" al Fisco perché in quell'anno è stato ricoverato 10 mesi in ospedale e non aver prodotto reddito, mentre rischia di essere considerato evasore fiscale senza esserlo.

- L'art. 15 del Codice privacy prevede la risarcibilità dei danni cagionati per effetto del trattamento: "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11". **E' evidente che la illegittima pubblicazione su internet di dati personali può cagionare danni patrimoniali e non patrimoniali, da valutarsi anche in relazione al lasso temporale durante il quale gli stessi sono accessibili in modo indiscriminato a tutti gli utenti del web.**

Si ritiene opportuno segnalare la giurisprudenza che nel tempo si è formata sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, anche da parte dell'Ill.mo Tribunale civile di Roma: la prima sentenza è stata emessa dal Tribunale di Milano il 13 aprile 2000 (in Diritto dell'informazione e dell'informatica 2/2000, pag. 371), "**la diffusione indiscriminata e priva di effettiva pertinenza rispetto agli scopi informativi essenziali del dato anagrafico (della residenza integra i presupposti di un trattamento non lecito o comunque eseguito in maniera non corretta**" (nella fattispecie il danno non patrimoniale è stato liquidato in 10 milioni delle vecchie lire). Il Tribunale di Roma, 22 novembre 2002 (in Diritto dell'informazione e dell'informatica 3/2003, pag. 525) "può dirsi risarcibile anche il danno non patrimoniale derivante dalla illecita riproduzione dell'immagine altrui, ritenendosi tale illiceità concretata sia con riferimento alla mancanza di consenso ed all'assenza delle eventuali condizioni che consentano di prescindervi dettate dalla legge 675/1996, sia con riguardo alla violazione del diritto all'immagine ex articolo 96 legge d'autore" (e nella fattispecie uno dei due convenuti è stato

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73
00195 ROMA Tel +39 06 3728667 Fax +39 06 99695923

e-mail: ulncod@tiscali.it

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e-mail: codacons.info@tiscalinet.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e-mail: codacons.lombardia@tiscalinet.it

www.codacons.it

condannato ad euro 20.000, l'altro ad euro 10.000); il Tribunale di Roma, 12 dicembre 2002 (in Diritto dell'informazione e dell'informatica 3/2003, pag. 529) **“ai fini della concreta determinazione deve considerarsi la qualità del danneggiato e le negative conseguenze sul piano psicologico personale e del proprio ambiente”** (e nella fattispecie il danno non patrimoniale è stato liquidato nella misura di euro 25.823); sempre il Tribunale di Roma, 10 gennaio 2003 (in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica 3/2003, pag. 532) “le generalità del Signor ...e l'indicazione del suo indirizzo, indubbiamente qualificabili come dati personali, rappresentavano particolari non indispensabili ai sensi dell'articolo 25 della legge 675/1996, la cui omissione non avrebbe in alcun modo leso il diritto del pubblico ad una corretta informazione dal fatto di cronaca” (e nella fattispecie il danno non patrimoniale è stato quantificato in euro 10.000); nuovamente il Tribunale di Roma, 23 febbraio 2003 (in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica 3/2003, pag. 534) “è proprio dalla non sovrapposibilità dell'area di pertinenza della riservatezza a quella della reputazione che sorge l'esigenza della tutela ad hoc: possono esserci fatti che non incidono sull'apprezzamento di una persona ma che, nondimeno, comportano l'invasione della sua sfera di riserbo ... uno degli effetti innovativi della legge 675/1996 va ravvisato proprio nella previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di lesione del diritto alla riservatezza, da valutare con criteri equitativi” (e nella fattispecie il danno non patrimoniale è stato liquidato in euro 15.000)– Massime raccolte nel Codice della privacy, Il Sole 24 ore, 2004, pag. 137.

- Gli articoli 167 e seguenti del Codice privacy stabiliscono le pene per il trattamento illecito di dati personali.

L'art. 167, in particolare, afferma che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18⁴, 19⁵, 23, 123, 126 e 130, ovvero*

⁴ Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

⁵ Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73
00195 ROMA Tel +39 06 3728667 Fax +39 06 99695923

e-mail: ulncod@tiscali.it

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e-mail: codacons.info@tiscalinet.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e-mail: codacons.lombardia@tiscalinet.it

www.codacons.it

in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni."

* * * * *

Tutto ciò premesse e rilevato, il CODACONS, come in epigrafe domiciliato e rappresentato,
con il presente esposto,

CHIEDE

- che venga disposto il "blocco" dei dati personali trattati in violazione della legge o comunque che sia vietato, in tutto o in parte, il trattamento che risulti illecito o non corretto anche in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, dal momento che vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati, con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- che venga disposto il sequestro dei dati trattati dall'Anagrafe tributaria, rappresentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sua qualità anche di "titolare"⁶ dei documenti amministrativi in essa contenuti, dal momento che attraverso il servizio Siatel (servizio dell'Agenzia delle entrate) è consentito ai Comuni, alle Regioni, alle Province, alle Asl e a altri enti pubblici⁷ di accedere gratuitamente via web ai dati anagrafici, alle dichiarazioni dei

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. **La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.**

⁶ Ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera f), Dlgs 30.06.2003, n. 196

⁷ http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Servizi+telematici/SIATEL/Siatel_chi_utilizza

CODACONS



**UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73
00195 ROMA Tel +39 06 3728667 Fax +39 06 99695923**

e.mail: ulncod@tiscali.it

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e-mail: codacons.info@tiscalinet.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e-mail: codacons.lombardia@tiscalinet.it

www.codacons.it

redditi e agli atti del Registro dei contribuenti, sia persone fisiche che società, e ai dati delle Commissioni tributarie;

- che l'azione penale venga svolta anche nei confronti di tutti i soggetti che siano venuti in possesso di tali dati anche tramite i siti web delle testate giornalistiche nei quali siano eventualmente ancora contenuti

anche con l'ausilio di audizioni a chiarimento dei fatti illustrati nel presente atto e di quelli allo stesso allegati, di manifestare la volontà che si proceda penalmente in ordine a tutti i fatti previsti dalla legge come reato che la S.V. vorrà ravvisare, chiedendo la giusta punizione del colpevole e di essere informati in caso di archiviazione ex art. 408 comma 2 c.p.p. ed in caso di proroga delle indagini preliminari.

Roma, lì 02/05/08

Avv. Giuseppe Ursini

Presidente CODACONS